Gestione-Rifiuti.it



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 122 del 5 dicembre 1996

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale dell'area pescarese

(B.U.R. Abruzzo n. 23 del 20-12-1996)

Art. 1

Per l'anno 1996 è autorizzata la spesa di £. 1.900.000.000 per fronteggiare la situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dei Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale obbligatorio dell'area pescarese, costituito in attuazione dell'art. 6, 2° comma, del DPR 10.9.1982, n° 915.

A tal fine, la Giunta regionale eroga al predetto Consorzio un contributo straordinario di £. 1.900.000.000 per la realizzazione di uno o più impianti di smaltimento dimensionati al fabbisogno emergenziale, nel breve periodo, di tutti i Comuni facenti parte dello stesso Consorzio.

Il Consorzio, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, approva i progetti degli impianti da realizzare ed effettua, in sede progettuale, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, anche mediante adeguamento o ampliamento di discariche comunali, autorizzate e in esercizio, esistenti nel proprio territorio.

Gli impianti indicati nei precedenti commi restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione secondo la normativa vigente.

Qualora il Consorzio non provvede nel termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti straordinari previsti e disciplinati dall'art. 4, 2° comma della L.R. 5.1.1996, n° 2, avvalendosi di un commissario ad acta.

L'erogazione del contributo è disposta anche per mezzo di acconti in base alla necessita di spesa documentata in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 2

I Commissari straordinari per la gestione dei Consorzi obbligatori comprensoriali, nominati dal Consiglio regionale per l'attuazione degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dalla L.R. 8.9.1988, n° 74, restano in carica per non più di 90 gg. decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine,





Gestione-Rifiuti.it

promuovono gli atti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Decorso il detto termine trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. 16.6.1994, n° 293, convertito in legge 15.7.1994, n° 444.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in £. 1.900.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n° 18 e di quota parte della partita n° 20 dell'elenco n° 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- Cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale)

in diminuzione £. 1.900.000.000

- Cap. 292337 denominato intervento finanziario regionale a favore dei Comuni per l'ampliamento e la realizzazione di discariche R.S.U. al fine di fronteggiare le emergenze comprensoriali in aumento £. 1.900.000.000 La partita n° 18 dell'elenco n° 4 allegato al bilancio 1996 è soppressa. La partita n° 20 dell'elenco n° 4 allegato al bilancio 1996 è ridotta della somma di £. 900.000.000.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 dicembre 1996

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



